



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 maggio 2019 n.80
(Ratifica Decreto Delegato 12 aprile 2019 n.65)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 12 aprile 2019 n.65 – Indicatore della condizione economica per l'equità - ICEE – promulgato:

Visto l'articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta dell'8 aprile 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 16 maggio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 12 aprile 2019 n.65 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER L'EQUITÀ – ICEE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato individua criteri unificati di valutazione della condizione economica di coloro che risiedono anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, per stabilire l'accesso a strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate e altre prestazioni, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, e/o il grado di compartecipazione al costo delle prestazioni medesime, così come regolate dalle norme vigenti, mediante l'individuazione dei soggetti o dei nuclei familiari ai quali rivolgere prioritariamente l'intervento pubblico.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato riporta i criteri per determinare l'indicatore della condizione economica per l'equità (ICEE) dei nuclei familiari.

2. Con la delega di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 67 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 il Congresso di Stato adotta con separato atto le disposizioni necessarie al fine di allineare ed armonizzare la normativa previgente al presente decreto delegato in materia di strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate e altre prestazioni, di cui all'articolo 1 (di seguito definite prestazioni agevolate). Lo stesso detta se e quali indicatori di cui al presente decreto delegato sono condizione per l'accesso al trattamento nonché la misura degli indicatori stessi.

3. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario, accanto all'ICEE, possono essere previsti criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

4. Le future disposizioni normative che introducono le prestazioni e gli strumenti di cui all'articolo 1 devono prevedere l'applicazione degli indicatori di cui al presente decreto delegato.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) "ICE": Indicatore della Condizione Economica di cui all'articolo 5;
- b) "Scala di equivalenza": la scala di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto delegato;
- c) "ICEE": Indicatore della Condizione Economica per l'equità di cui all'articolo 8;
- d) "Persone con disabilità": persone la cui integrità psicofisica sia stimabilmente compromessa in modo permanente e il cui accertamento sia stato svolto dalle competenti Commissioni degli Accertamenti Sanitari Individuali ai sensi della Legge 10 marzo 1988 n.35 e successive modifiche, sulla base delle percentuali di invalidità di seguito indicate:
 - d1) "Persone con disabilità media": persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità, con un'invalidità compresa tra il 50% e il 64%;
 - d2) "Persone con disabilità grave": persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità o di non autosufficienza, con un'invalidità pari o superiore al 65%;
- e) "DRP": Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale di cui all'articolo 12;
- f) "Ente erogatore": struttura organizzativa della Amministrazione Pubblica o del Settore Pubblico Allargato che eroga la prestazione agevolata;
- g) "Famiglia di riferimento (ICEE)": nucleo familiare iscritto nei registri anagrafici alla data della presentazione della dichiarazione reddittuale e patrimoniale (DRP), composto da persone legate da vincoli di coniugio, convivenza more uxorio, unioni civili, parentela, affinità, adozione, tutela, ai sensi delle norme vigenti, affidato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, o da vincoli affettivi, aventi dimora abituale ed effettiva nella medesima unità abitativa, in possesso di residenza anagrafica e/o di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 comma 10;
- h) "Famiglia – rete di solidarietà": nucleo familiare composto da figli, genitori, fratelli, sorelle del beneficiario di prestazioni, non compresi nella famiglia di riferimento;
- i) "Convivenza Anagrafica": convivenza tra persone normalmente coabitanti-per motivi religiosi, di cura, di assistenza, di pena e simili, aventi dimora abituale ed effettiva nella medesima unità abitativa ai sensi delle vigenti leggi, in possesso di residenza anagrafica e/o di permesso di soggiorno salvo le eccezioni di cui all'articolo 4 comma 10;
- l) "Residenza anagrafica": la residenza in Repubblica risultante dai registri dell'anagrafe secondo la normativa vigente;
- m) "Residenza effettiva": la residenza effettiva in Repubblica, attestata dal Corpo della Gendarmeria secondo la normativa vigente;
- n) "Dimora abituale": la permanenza effettiva e stabile in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente;
- o) "Coniugi": i soggetti che hanno contratto matrimonio e hanno la stessa residenza familiare, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 26 aprile 1986 n. 49;

- p) “Residenza familiare”: il domicilio concordato dai coniugi, ai sensi dell’articolo 29 della Legge n. 49/1986;
- q) “Dichiarante”: il soggetto che presenta la dichiarazione per il beneficiario quale componente della famiglia di riferimento (ICEE);
- r) “Richiedente”: il soggetto titolato a presentare la domanda ai sensi del presente decreto delegato;
- s) “Beneficiario”: il soggetto a favore del quale è erogata la prestazione;
- t) “Strumenti finanziari”: operazioni definite ed elencate dall’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

Art. 4
(Nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia di riferimento definita all’articolo 3, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai fini dell’ottenimento di prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
 - d) sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare con l’obbligo di versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica in territorio fanno parte dello stesso nucleo familiare nel luogo in cui hanno eletto il domicilio familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica all’estero è attratto ai fini del presente decreto delegato nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare in territorio.
4. Il genitore e i figli, qualora non residenti in territorio sammarinese, ai fini del presente decreto delegato, sono considerati componenti appartenenti al nucleo del genitore residente in Repubblica.
5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale nei loro confronti o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale, ovvero nel caso siano stati autorizzati a vivere separati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;
 - b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ovvero è stato disposto il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare dalla medesima Autorità Giudiziaria;
 - c) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 126 della Legge n. 49/1986 ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) quando sussiste allontanamento dal domicilio familiare, accertato dall’Autorità Giudiziaria o attestato dal Corpo della Gendarmeria.
6. In caso di separazione dei coniugi o di autorizzazione a vivere separati il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive esclusivamente o prevalentemente.
7. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 58 della Legge n. 49/1986 e dell’articolo 16, comma 6 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118, così come modificato

dall'articolo 28 della Legge n. 30 luglio 2015 n.118, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

8. Il figlio maggiorenne studente a carico dei genitori ai sensi dell'articolo 16 comma 2, lettera b), della Legge 16 dicembre 2013 n.166, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori, ancorché convivente ma temporaneamente non coabitante per motivi di studio. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne studente, ai fini dell'ICEE dell'anno di riferimento, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato attraverso l'autodichiarazione di cui all'articolo 12.

9. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 3. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui convive fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

10. Il soggetto a cui è stato concesso il permesso di soggiorno ordinario, il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale, il permesso per convivenza, parentale o per minori ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, fa parte del medesimo nucleo familiare dei coabitanti in presenza di dimora abituale ed effettiva in territorio sammarinese.

11. I soggetti a cui è stato concesso il permesso di soggiorno turistico, speciale e per marittimi, nonché il permesso di soggiorno per motivi di lavoro che prevedono l'obbligo di coabitazione non compongono la famiglia di cui alla lettera g) dell'articolo 3.

Art. 5

(Indicatore della Condizione Economica)

1. L'ICE è determinato sommando l'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 6, e l'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura del 20 per cento.

2. L'ICE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con la DRP, e dalle altre informazioni disponibili negli archivi della Pubblica Amministrazione e acquisite dall'applicativo ICE. La sottoscrizione della DRP deve avvenire da parte del dichiarante o di chi ne abbia rappresentanza legale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 88 della Legge n. 166/2013.

Art. 6

(Indicatore della condizione reddituale)

1. L'indicatore della condizione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e deduzioni di cui all'Allegato B), riferite a ciascun componente, ovvero all'intero nucleo familiare. Esse sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DRP. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi, al netto delle spese e deduzioni riferite al soggetto o al nucleo familiare.

Art. 7

(Indicatore della condizione patrimoniale)

1. L'indicatore della condizione patrimoniale è determinato sommando i valori patrimoniali immobiliari e mobiliari di cui all'Allegato C), posseduti da ciascun componente del nucleo

familiare, anche per interposta persona, riferiti all'anno solare precedente alla presentazione della DRP. Tali valori costituiscono il patrimonio immobiliare e mobiliare considerato.

2. Il valore patrimoniale immobiliare detenuto nel territorio sammarinese è pari al valore patrimoniale immobiliare catastale, di cui all'articolo 23 della Legge 23 gennaio 2015 n.2, dei fabbricati, delle particelle edilizie e dei terreni intestati a persone fisiche che sono titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul bene immobile o che sono utilizzatori in base ad un contratto di locazione finanziaria tenuto conto del periodo di possesso nell'anno di riferimento.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore patrimoniale immobiliare della sola casa di abitazione, calcolato ai sensi del comma 2, rileva ai fini del calcolo del predetto patrimonio immobiliare, per la parte eccedente la soglia di 50.000,00 euro. Questa previsione non trova applicazione in vigenza della norma transitoria di cui all'articolo 18.

4. Il valore del patrimonio immobiliare detenuto all'estero è calcolato sulla base di quanto indicato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera a).

5. Il valore del patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti specificate nell'Allegato C), compresi i valori mobiliari detenuti all'estero, ai sensi di quanto indicato all'articolo 12, comma 6, lettera b).

Art. 8

(Indicatore della Condizione Economica per l'Equità)

1. L'ICEE è calcolato in via ordinaria, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del dichiarante come rapporto tra l'ICE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

2. Ai fini del calcolo dell'ICEE si deve tenere conto della presenza nel nucleo familiare di una persona disabile nonché della percentuale di disabilità dello stesso individuo che si dichiara interessato a conoscere la misura dell'indice.

3. L'ICEE differisce, rispetto al calcolo ordinario, per le prestazioni di natura socio-sanitaria residenziale di cui alla Legge 28 settembre 1992 n.80 e successive modifiche, con le modalità previste all'articolo 10 e può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ICEE corrente" e calcolato con riferimento all'anno solare in cui viene sottoscritta la DRP, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9.

Art. 9

(ICEE corrente)

1. In presenza di un ICEE in corso di validità, può essere calcolato un ICEE corrente, riferito all'anno solare in cui viene presentata la DRP, qualora vi sia una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale o una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

2. La variazione è calcolata su base annua e deve essere certificata mediante la presentazione di documentazione che attesta la variazione reddituale.

3. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ICEE corrente è ottenuto sostituendo l'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, con l'indicatore della situazione reddituale corrente.

4. L'ICEE corrente ha validità di tre mesi dal momento della presentazione della DRP sostitutiva.

5. Con circolare dell'Ufficio Tributario vengono individuate eventuali altre ipotesi in cui è possibile modificare la DRP ai fini del nuovo calcolo ICEE corrente.

Art. 10

(ICEE prestazioni residenziali)

1. Per le sole prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo:
 - a) le deduzioni previste all'Allegato B), punto 3) non si applicano;
 - b) il valore della casa di abitazione di proprietà, quale dimora abituale prima dell'ingresso nella struttura residenziale del beneficiario, nel caso di "famiglia di riferimento" composta unicamente dal soggetto beneficiario della prestazione, viene conteggiata nel calcolo dell'indicatore della condizione patrimoniale.
2. Con specifico provvedimento normativo di settore verranno definite le modalità di coinvolgimento della "famiglia - rete di solidarietà" nella procedura di determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali.

Art. 11

(ICEE Consumi)

1. Per prestazioni agevolate finalizzate in particolare a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà, e l'ottenimento di un indicatore per la valutazione della condizione economica familiare per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari si possono applicare le disposizioni ICEE con deroghe e specificazioni, indicate in apposito decreto delegato di cui all'articolo 67, commi 3 e 4, della Legge n.147/2017, anche atte a disciplinare lo strumento unico di protezione sociale.
2. Al fine di verificare l'attendibilità dei redditi dichiarati ai fini ICEE ai sensi del comma 1, possono essere riproposti l'attualizzazione dei redditi in caso di cambiamenti significativi della condizione lavorativa e la valutazione in base ai consumi. La congruità sarà definita con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito.
3. I consumi di base sono calcolati attraverso una comparazione tra quanto dichiarato e la stima dei costi risultante, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica – Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica (di seguito Ufficio Informatica), con importi ridotti nella misura indicata da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, su proposta del medesimo Ufficio Informatica, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.
I valori e le percentuali considerati sono indicati e calcolati nel superiore regolamento.
4. Se i redditi lordi risultano inferiori alla spesa per consumi presuntiva la domanda è ritenuta incongrua. In tale ipotesi il nucleo familiare può accettare l'imputazione del reddito superiore, necessario a ragguagliare – congiuntamente ai redditi esclusi - la spesa per consumi presuntiva, oppure accedere al beneficio solo a seguito di validazione della situazione reddituale attestata dal richiedente. Il processo di validazione è descritto nel superiore regolamento.
5. Il medesimo regolamento identifica i campi di applicazione e le modalità con cui riportare i dati oggetto di dichiarazione con i consumi della famiglia basati su specifici indicatori.

Art. 12

(Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale)

1. L'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'articolo 1 è subordinato alla presentazione della Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale (DRP).
2. Con apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato su proposta dell'Ufficio Tributario, sono

disposte le modalità di compilazione e presentazione della DPR, non disciplinate dal presente articolo. Con medesimo regolamento possono essere introdotte diverse modalità di acquisizione delle informazioni oggetto di dichiarazione disciplinate dal presente decreto delegato.

3. Il dichiarante o il legale rappresentante compila in via telematica la DPR. Ai soli fini della presentazione della DPR, si considerano soggetti incaricati della trasmissione della stessa, i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge n. 166/2013, con le modalità di cui all'articolo 88 della medesima legge. La DPR ha validità dal momento della presentazione al 30 giugno dell'anno successivo.

4. È facoltà presentare entro il periodo di validità della DPR una nuova dichiarazione, qualora il dichiarante intenda far rilevare i mutamenti della composizione del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ICEE. Gli Enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli Enti erogatori di chiedere la presentazione di una DPR aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, o variazioni che incidono sul valore ICE e ICEE, o in presenza di un ICEE corrente, al fine di verificare la correttezza dei nuovi valori ICE e ICEE.

5. Ai fini della presentazione della DPR, sono oggetto di dichiarazione, sotto responsabilità dell'interessato e con gli effetti degli articoli 16 e 17, le seguenti informazioni relative al nucleo familiare:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) la eventuale condizione di disabilità media e grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dei componenti il nucleo;
- c) le spese documentate per assistenza personale nell'ambito familiare, di cui all'Allegato B), punto 2), lettera c) per persone con condizione di disabilità media e grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- d) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, contributi, benefici, provvidenze, premi, rimborsi, gettoni, interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, ovvero somme a qualunque titolo donate da persone giuridiche, anche estere, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo a fini IGR;
- e) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge ed ai figli conviventi con l'altro coniuge;
- f) i redditi lordi fino a euro 7.500,00 non dichiarati ai fini IGR, in quanto esenti;
- g) le poste economiche percepite, fino a euro 5.000,00, in quanto esentate ai sensi dell'articolo 52 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e non dichiarate ai fini IGR;
- h) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare ovvero del domicilio familiare di cui all'articolo 4 comma 3;
- i) il valore del canone di locazione annuo effettivamente pagato;
- l) il valore dei beni di lusso di cui all'Allegato C), in possesso del nucleo familiare, e i relativi dati di riferimento, sulla base dell'autovalutazione dei veicoli medesimi;
- m) targa auto e moto se di cilindrata superiore a 500 centimetri cubici, e relativa data di prima immatricolazione, in possesso del nucleo familiare.

6. L'interessato è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione, prodotta dai competenti Soggetti Autorizzati ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, relativa a:

- a) le componenti del patrimonio immobiliare in proprietà o in leasing, anche per interposta persona, di cui all'articolo 7, comma 2, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- b) le componenti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DPR, del patrimonio mobiliare detenute presso i Soggetti Autorizzati ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, nonché detenute all'estero presso soggetti che svolgano una o più attività equivalenti alle Attività Riservate di cui all'Allegato 1 della Legge n. 165/2005 e

successive modifiche, ivi incluse le somme di denaro affidate in custodia, di importo complessivamente considerato inferiore a euro 10.000,00 e non dichiarati ai fini IGR;

- c) le componenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DRP, del patrimonio mobiliare, ivi incluse le somme di denaro detenute presso soggetti non autorizzati, anche all'estero, che esercitano l'attività di custodia di somme di denaro, titoli e altri valori.
7. In relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato, con il Regolamento di cui al comma 2, l'elenco delle informazioni dichiarate di cui al comma 6, rendendole fruibili mediante precompilazione.
8. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità per la presentazione della DRP, nonché gli elementi informativi per il calcolo dell'ICEE.

Art. 13

(Sistema informativo e attestazione dell'ICEE)

1. L'Ufficio Tributario garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ICEE.
2. La situazione economica e sociale del dichiarante e del suo nucleo familiare è accertata dall'Ufficio Tributario. Per tali fini all'Ufficio Tributario è consentito l'accesso a tutte le banche dati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato.
3. L'attestazione riportante l'ICEE, il contenuto della DRP nonché gli elementi informatici necessari al calcolo acquisiti dall'amministrazione pubblica è resa disponibile dall'Ufficio Tributario al dichiarante mediante accesso a specifica area individuata nell'applicativo ICE.
4. L'attestazione riportante l'ICEE, salvo diversa previsione di legge, calcolato a seguito della compilazione della DRP, è presentata, anche in via telematica all'Ente erogatore competente a cui è richiesta la prestazione, nei modi e nei termini dallo stesso indicati ai sensi delle norme di riferimento, direttamente a cura dell'interessato.
5. Gli Enti erogatori delle prestazioni sono titolari del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da essi erogate, compreso l'ICEE e, solo se previsto dalla normativa vigente, di parte o tutte le informazioni analitiche contenute nella DRP acquisite dall'Ufficio Tributario.
6. E' fatto salvo il diritto dell'interessato di produrre entro 30 giorni per iscritto o in via telematica osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 14

(Trattamento dei dati e misure di sicurezza)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto delegato, il trattamento dei dati personali nonché la circolazione dei medesimi, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. L'Ufficio Informatica e l'Autorità competente in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali stabiliscono con apposito codice di condotta le misure di sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia.
3. L'Ufficio Informatica in collaborazione con gli Enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. Ai fini della predisposizione, da parte della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, Segreteria di Stato per il Lavoro, Segreteria di Stato per le Politiche Sociali e Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica, di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ICEE, l'Ufficio Informatica provvede, secondo le indicazioni della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura alla medesima

Segreteria di Stato di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DRP, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dalle sopraccitate Segreterie di Stato per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio.

4. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'Ufficio Tributario e dagli Enti erogatori fino a quando non siano scaduti i termini per gli eventuali accertamenti relativi al periodo di riferimento, di cui all'articolo 115 della Legge n.166/2013.

Art. 15

(Comitato Consultivo di Monitoraggio)

1. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ICEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto annuale di monitoraggio, di cui all'articolo 14 comma 3, e delle osservazioni e dei quesiti avanzati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella trasmissione della DRP, è istituito un Comitato Consultivo di Monitoraggio. Il Comitato è composto da, un rappresentante:

- a) della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
- b) della Segreteria di Stato per il Lavoro;
- c) della Segreteria di Stato per le Politiche Sociali;
- d) della Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica;
- e) delle Organizzazioni Sindacali;
- f) delle Associazioni Datoriali.

Il Comitato può avvalersi della collaborazione degli uffici di riferimento.

2. Dall'istituzione del comitato di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16

(Accertamenti e controlli)

1. I beneficiari delle prestazioni agevolate, intesi anche come gli appartenenti al nucleo familiare dell'interessato, sono sottoposti ad una verifica anche a campione da parte dell'Ufficio Tributario dei dati dichiarati mediante criteri e parametri da definirsi con apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato su proposta dell'Ufficio Tributario.

2. Al momento dell'accertamento di cui al comma 1, viene valutata la congruità della dichiarazione relativa ai beni di lusso di cui all'Allegato C), e i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 12, comma 5, lettera m), intestati a tutti i componenti del nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione e tenuto conto dei valori indicativi di mercato, ovvero dei valori medi dei veicoli.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Ufficio Tributario può richiedere documentazione integrativa.

4. Per i beneficiari di cui al comma 1, l'Ufficio Tributario è autorizzato ad eseguire indagini finanziarie anche presso i Soggetti Autorizzati ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche al fine di acquisire elementi finanziari rilevanti ai fini dell'accertamento dei redditi utile per verificare la correttezza del calcolo dell'ICE e dell'ICEE. A tal fine, l'interessato rilascia il proprio consenso alla comunicazione dei dati all'Ufficio Tributario, tramite una specifica e finalizzata autorizzazione scritta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 111, comma 4,

lettera a) della Legge n.166/2013 e 36, comma 1 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto delegato.

5. Il soggetto finanziario è tenuto a rispondere per iscritto, alla richiesta formulata con la stessa modalità dall'Ufficio Tributario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dal medesimo Ufficio Tributario.

Art. 17 (Sanzioni)

1. L'interessato che rende dichiarazioni non veritiere è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

2. Ai beneficiari di prestazioni agevolate o di provvidenze ricevute da Enti erogatori in base all'ICEE per dichiarazioni non veritiere sottoscritte dall'interessato, oltre a quanto previsto al comma 1, è richiesta la restituzione dell'agevolazione o provvidenza ricevuta, oltre all'applicazione di una sanzione, da riscuotersi con ingiunzione, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68, e definita nel decreto delegato previsto all'articolo 67, commi 3 e 4, della Legge n.147/2017. Il beneficiario è tenuto, inoltre, al pagamento degli interessi passivi pari al tasso legale praticato dallo Stato, maggiorato nella misura di 2 punti percentuali. In caso di recidive nell'arco di un quinquennio le sanzioni sono aumentate di cinque volte. Nell'ipotesi in cui il beneficiario della prestazione agevolata sia un minore o un interdetto, le relative sanzioni di cui al presente comma si applicano o all'esercente la potestà o al tutore.

3. L'obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.

4. Le obbligazioni di cui al comma 2, relative alla restituzione dell'ammontare ricevuto vengono estese anche a chi si costituisce come soggetto erede, in caso di decesso del beneficiario.

5. Qualora l'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario sulla dichiarazione dei redditi modifichi l'ICEE, deve essere calcolato un nuovo ICEE che deve essere ripresentato dal richiedente all'Ente erogatore la prestazione agevolata.

6. L'Ufficio Tributario è tenuto a comunicare agli Enti erogatori delle prestazioni agevolate il provvedimento di accertamento ai fini dell'adozione degli atti di loro competenza.

7. L'Ente erogatore è tenuto a sospendere l'erogazione della prestazione agevolata alla data di ricevimento dell'avvenuto accertamento, sino alla presentazione di nuovo ICEE. L'effettuazione dei rimborsi previsti dal presente articolo non pregiudica l'attività di controllo e accertamento di cui all'articolo 16.

Art. 18 (Norma transitoria)

1. Nelle more della definizione della riforma degli estimi volta a determinare il valore patrimoniale catastale ai sensi degli articoli 23 e 36 della Legge n. 2/2015, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 7 è determinato sulla base delle rendite catastali, rivalutate ai sensi dell'articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165 e successive modifiche, nelle modalità utilizzate per il calcolo dell'imposta generale sui redditi. Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m) della Legge n. 166/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 19.

2. Per i terreni edificabili ai sensi della Legge 29 settembre 1992 n.7 - Piano Regolatore Generale - alla rendita catastale, rivalutata ai sensi dell'articolo 81 della Legge n.165/2003 e successive modifiche, si applicano i coefficienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 71 nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del medesimo Decreto Delegato n. 71/2018.

3. Ai terreni classificati catastalmente con categorie prive di rendita si applica la rendita convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto Delegato n. 71/2018.

4. Per i terreni destinati dalla Legge n. 7/1992 - Piano Regolatore Generale a Zone per i Servizi (ZS) - alla rendita catastale rivalutata ai sensi dell'articolo 81 della Legge n. 165/2003 e successive modifiche, nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria diverso da zero, si applica un coefficiente pari a 20 e, nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria pari a zero, si applica il valore della rendita catastale rivalutata per i terreni agricoli.

5. Nelle more della definizione della riforma degli estimi e per tutta la vigenza della presente norma transitoria, l'ICEE riferito ai singoli nuclei familiari dovrà dare separata evidenza del valore del patrimonio immobiliare quantificato ai sensi del presente articolo, il tutto al fine di consentire al legislatore di indicare soglie specifiche di tale valore oltre il quale non sia possibile accedere alle provvidenze di legge. Le disposizioni di legge speciali che, nella vigenza della presente norma transitoria, dovessero fissare limiti di valore del patrimonio immobiliare per l'accesso alle provvidenze dovranno essere poi aggiornate una volta conclusa la fase transitoria di calcolo e fissare nuovi limiti di ICEE per l'accesso alle provvidenze stesse. Superata la fase transitoria, quando sarà possibile superare il metodo di calcolo di cui alla presente norma, il metodo di calcolo qui fissato - e il conseguente calcolo dell'ICEE complessivo - continuerà comunque a trovare applicazione limitatamente all'accesso a quelle provvidenze la cui legge speciale di riferimento non risulti aggiornata per tenere conto dei nuovi valori ICEE calcolati secondo il metodo a regime.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

SCALA DI EQUIVALENZA

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4, del presente decreto delegato, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 per nucleo familiare con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- b) 0,2 per nucleo familiare con persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d2); elevata a 0,3 in presenza di disabile grave minorenne;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera a) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

REDDITI, SPESE E DEDUZIONI

1) ELENCO DEI REDDITI DI CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

a) reddito lordo complessivo ai fini IGR. I redditi da lavoro dei dipendenti dei liberi professionisti e delle ditte individuali, sono al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal contribuente;
b) redditi lordi soggetti a imposta sostitutiva – tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, anche a titolo risarcitorio, nonché tutti i redditi lordi prodotti all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni non dichiarati ai fini IGR;
d) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti, così come risulta da provvedimento giurisdizionale;
e) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, contributi, benefici, provvidenze, premi, rimborsi, gettoni, interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti, anche per interposta persona, da amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, anche estere, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, da non dichiararsi ai fini di legge per l'IGR;
f) il reddito delle attività finanziarie del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, detenute presso i soggetti regolati dalla Legge n. 165/2005 e successive modifiche e all'estero anche per interposta persona;
g) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese estero da parte degli appartenenti al nucleo, convertito in euro, se necessario, al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito non dichiarati ai fini IGR. Per tale conversione si prende come riferimento il tasso di cambio pubblicato giornalmente da Banca Centrale.

2) ELENCO DELLE SPESE DEDUCIBILI

All'ammontare del reddito di cui al punto 1) deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione giudiziale o omologata o allo scioglimento, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né separati a seguito di separazione giudiziale o omologata, come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria;
c) l'importo, fino ad un massimo di 7.000,00 euro, per ogni persona disabile – di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 3 - nel nucleo familiare, per le spese documentate: sanitarie e socio-sanitarie; trattamenti, ausili e presidi finalizzati alla riabilitazione; le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate nella dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 14 della Legge n.166/2013;
d) l'importo delle imposte assolte.

3) ELENCO DELLE SPESE E DEDUZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dal punto 1), si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o deduzioni riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il canone annuo previsto nel contratto di locazione, regolarmente registrato, per un ammontare fino a concorrenza massima di 7.000,00 euro; la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
b) le spese per le quote capitale dei mutui ipotecari e/o dei canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto, alla costruzione, della prima casa, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e successive modifiche, sostenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DRP, per un ammontare fino a concorrenza massima, di 5.000,00 euro; la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
c) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, al netto delle deduzioni già spettanti inclusiva dei contributi versati, per addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Ufficio Attività Economiche e dai contributi versati all'ISS;
d) alternativamente a quanto previsto alla lettera c), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità nella struttura medesima;
e) le spese sostenute per l'abitazione in cui è residente il nucleo familiare per l'energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU;
f) le rette per il nido statale o privato e per gli spazi bambini.

PATRIMONIO MOBILIARE DI OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1) Patrimonio mobiliare
<p>Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero e attraverso società interposte, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DRP, fatto salvo quanto diversamente disposto:</p>
<p>a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DRP, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DRP il valore della consistenza media annua va comunque indicato;</p>
<p>b) certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;</p>
<p>c) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R) anche esteri, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del DRP ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;</p>
<p>d) partecipazioni azionarie in società anche estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del DRP, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;</p>
<p>e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DRP, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;</p>
<p>f) altri strumenti finanziari ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche e rapporti finanziari, compreso la quota di montante presente presso il Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191, per la quota parte riferita a contributivi facoltativi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della medesima legge. Sono in ogni caso esclusi i contributi obbligatori degli iscritti al sistema di previdenza principale, ai sensi della Legge n. 191/2011, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge n. 191/2011; nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;</p>
<p>g) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore</p>

delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e);

h) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Salvo diversamente indicato, le parti di ciascun cointestatario, si presumono eguali;

i) il valore del patrimonio costituito da beni di lusso, ovvero imbarcazioni e/o aeromobili iscritti nei registri nazionali od esteri, autovetture di cilindrata superiore a duemilaottocento centimetri cubici o 185 kilowatt di potenza, per i primi tre anni dalla data di prima immatricolazione.

2) Deduzione patrimonio mobiliare

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del punto 1), si detrae, fino a concorrenza, una deduzione pari a 6.000,00 euro, accresciuta di 1.500,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 15.000,00 euro.